



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

FEDERPREZIOSI

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

Il Direttore

COMUNICAZIONE 14/2020

23 marzo 2020

**ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
DI FEDERPREZIOSI CONFCOMMERCIO**

LORO SEDI

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19
DPCM 11 e 22 MARZO 2020
FAQ COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OROLOGI, ARTICOLI DI GIOIELLERIA E ARGENTERIA**

Svariate sono state le richieste di chiarimento pervenute a questa segreteria all'indomani dell'emanazione del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020**, che, oltre a prevedere la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non ritenute strategiche per il Paese, estende i termini temporali al 3 aprile anche per le attività già oggetto di sospensione, secondo quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, tra le quali il commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria.

Inoltre, il DPCM in questione prevede ulteriori limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche al fine di evitare la diffusione dell'epidemia di Covid-19, con l'estensione del divieto a trasferirsi o spostarsi dal Comune in cui attualmente ci si trova, salvo che per **“comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”** da dichiarare, in maniera esplicita, sulle motivazioni da segnalare sull'autocertificazione scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno e che, ricordiamo, deve essere compilata preventivamente allo spostamento e mostrata in caso di richiesta delle FF.OO addette ai controlli. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi delle FF.OO e la non veridicità costituisce reato;

Le richieste di chiarimento riguardano nella fattispecie:

VENDITA ON LINE ED EVASIONE RELATIVI ORDINI

Dal combinato disposto del DCPM 11 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020 tra le **attività consentite** vi è la vendita al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuata via Internet, a mezzo trasmissioni televisive, radiofoniche, per corrispondenza e telefono (Codice ATECO 47.91.30),

Si ritiene che le aziende del nostro settore, in possesso delle prescritte autorizzazioni¹ e del relativo codice ATECO² riguardante il commercio on line possano effettuare l'evasione degli ordini pervenuti dal

¹ Ricordiamo che l'impresa che intende effettuare la vendita on line/per corrispondenza deve aver provveduto ad inviare SCIA al Suap dove ha sede l'attività, indicando gli estremi del sito web che l'azienda intende utilizzare o della piattaforma attraverso la quale verrà esercitata la vendita (e-bay o altra piattaforma). Il sito web deve essere attivo al momento in cui la SCIA (titolo autorizzatorio ad efficacia immediata) viene presentata ed essere in grado di consentire all'utente finale di concludere l'acquisto con il pagamento. Entro 30gg dall'invio al Suap, la relativa pratica deve essere inviata al Registro Imprese dove ha sede l'attività, dichiarando l'inizio del commercio online. All'interno della stessa pratica dovrà essere richiesta all'Agenzia delle Entrate l'aggiunta del codice ATECO come attività secondaria



commercio on-line di gioielli e preziosi, affidandoli per la spedizione al servizio postale o al corriere, fermo restando che il DPCM del 22 marzo 2020 ne autorizza l'attività (**Codice ATECO 53**).

Il tutto salvo diverse disposizioni governative centrali o della Prefettura della provincia ove si esercita la propria attività che, attraverso specifica ordinanza, può limitarla o sospenderla qualora non sussistano le condizioni di sicurezza,

Si ricorda, onde evitare equivoci, l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria previste dall'art. 1, comma 1, n. 7 del DPCM 11 marzo 2020, sia nella fase dell'evasione dell'ordine sia in occasione della consegna al corriere: chiusura al pubblico dei locali, limitazione del contatto con il corriere, rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzo di guanti e mascherine protettive.

Si rammenta, infine, che i corrispettivi per le vendite online sono esonerati dall'obbligo di invio telematico, mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1973. (risposta AdE n. 198 del 19/06/2019)

ACCESSO PER RIPROGRAMMARE IL TEMPORIZZATORE DELLA CASSAFORTE O PER RICEVIMENTO SEGNALAZIONE TENTATIVO ACCESSO NEI LOCALI DELLA GIOIELLERIA

A giudizio dello scrivente, anche in tali frangenti si ravvisa debba esservi una comprovata esigenza lavorativa da dichiarare, in qualsivoglia caso, sul modello di autocertificazione anticipatamente allo spostamento.

ACCESSO PER ESIGENZE CONNESSE ALLA AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA' AZIENDALE

Nel caso di verifica della propria contabilità in previsione di pagamenti da doversi effettuare nei riguardi dei propri fornitori o di altri soggetti per i quali non sia stata prevista proroga, ove non previsto un collegamento da remoto alle proprie apparecchiature informatiche, si ravvisa una comprovata esigenza lavorativa da dichiarare, anche in questo caso, sul modello di autocertificazione.

ACCESSO AI LOCALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Per quanto riguarda eventuali lavori di manutenzione dell'esercizio, esclusi quelli urgenti che rientrano nello stato di necessità (infiltrazioni, perdite e simili), sarebbe preferibile - oltre che coerente con la ratio dei vari provvedimenti emanati, rinviarli ad altra data.

E' STATA PREVISTA UNA PROROGA PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LA NUMERAZIONE E BOLLATURA DI LIBRI E REGISTRI CONTABILI?

La vidimazione dei registri societari non rientra nella sospensione e, quindi, doveva essere effettuata nei termini previsti utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo

² *Si evidenzia che le disposizioni non distinguono tra codici primari e secondari e bisogna quindi ritenere che facciano riferimento al solo codice primario. Tuttavia, in mancanza di indicazioni ufficiali sul punto, sembra di poter ritenere, in analogia a quanto stabilito per i bar che siano anche rivendite di tabacchi, che possano proseguire le attività identificate dai codici elencati nell'allegato 1, sospendendo, invece, l'attività principale che abbia codice differente. Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa*



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

FEDERPREZIOSI

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

"7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando l'importo e l'anno per il quale versamento viene eseguito.

**COMPRAVENDITA ORO USATO - GIOIELLERIA CON ATTIVITA' SECONDARIA PUO' ESERCITARE ESCLUSIVAMENTE LA PRESA IN CARICO DI PREZIOSI DA PRIVATI?
E' POSSIBILE PER UNA ATTIVITA' PREVALENTE?**

Per il combinato disposto dei DPCM 11 e 22 marzo, a prescindere dalla classificazione tali tipologie di attività rientrano a pieno titolo tra le **attività sospese** sino al 3 aprile.

Si evidenzia che nei giorni scorsi, antecedentemente all'emanazione del DCPM del 22 marzo, alcune amministrazioni comunali hanno consentito lo svolgimento di attività di compro oro prevalenti in quanto classificate attività all'ingrosso "poiché il DPCM. 11 marzo 2020 adotta misura di sospensione delle attività commerciali al dettaglio".

Un cordiale saluto

Steven Tranquilli